

Il giorno

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò e Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

hanno sottoscritto il presente accordo per il personale della carriera direttiva a definizione del negoziato per il quadriennio 2002-2005.

PROFILI NORMATIVI

Riposo giornaliero

In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, le parti convengono quanto segue.

1. In deroga al disposto dell'art. 7 dello stesso decreto, le parti concordano che il dipendente può fruire di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore consecutive ogni ventiquattro, nelle seguenti ipotesi:

- "cambio turno";
- casi eccezionali in cui il personale fornisca prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro, tali da incidere sul riposo giornaliero per esigenze non rinviabili (ad esempio, esigenze del Centro Stampa connesse alla predisposizione di pubblicazioni aventi particolari scadenze, effettuazione di movimenti fondi, attività connesse con interventi sui sistemi informatici e di sicurezza nonché sugli impianti tecnologici, presidio degli edifici dell'A.C. in occasione di lavorazioni urgenti, etc.).

2. Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente è accordato un riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel più breve tempo possibile.

3. In caso di prestazioni rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al 2° comma sostituisce quello spettante, ai sensi del comma 11 dell'art. 21 e del comma 5 dell'art. 22 della vigente disciplina negoziale.

4. Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità, le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.

Dichiarazione a verbale

Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l'Amministrazione dichiara che è fatta salva la facoltà per il dipendente di fruire del riposo compensativo di cui al 2° comma a giornate intere (7 ore e 30 minuti), tempestivamente e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Turni

Nota all'art. 20

1. Nell'ambito delle previsioni di cui al 2° comma sono istituiti turni - della durata di 7 ore e 30 minuti, con intervallo mensa della durata di 40 minuti, salvo quanto più avanti previsto per i Servizi E.S.I., L.S.C. e Segretariato - articolati su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; detti turni possono trovare applicazione per il personale delle aree di lavoro di seguito indicate e sono stabiliti, in relazione ad effettive esigenze di servizio, all'interno di un arco temporale massimo 6.00-22.00 (ad eccezione dei settori per i quali sia espressamente previsto un diverso arco temporale):

- Omissis;
 - Omissis;
 - Omissis;
 - Omissis;
 - Servizi ESI ed ISC (turni di 7 ore e 30 minuti più mezz'ora per la fruizione del pasto ovvero con mezz'ora di intervallo): personale addetto alle seguenti unità: Divisione Gestione Sistemi, Divisione Presidio dei Livelli di Servizio, Divisione Supporto allo Sviluppo Applicativo, Settore Gestione procedure scambio informazioni del SISC. Per il personale addetto alle Divisioni Gestione Sistemi, Presidio dei Livelli di Servizio adibito alla gestione delle infrastrutture elaborative e di rete, delle applicazioni e della sicurezza, i turni, articolati in tre fasce, si svolgono tenuto conto delle esigenze di servizio, in un arco temporale 6.30 - 3.00; per il personale della Divisione Supporto allo Sviluppo Applicativo adibito al servizio di assistenza allo sviluppo delle applicazioni i turni si svolgono in un arco temporale 6.00 - 24.00.
 - Omissis;
 - attività collegate al sistema dei pagamenti e all'operatività della Banca Centrale Europea nelle seguenti aree di lavoro:
 - Omissis;
 - personale preposto alla gestione dei tavoli operativi della SSP e nazionale nonché quello preposto alle attività connesse di carattere operativo e di supporto amministrativo e al coordinamento delle attività di emergenza e sicurezza presso il Servizio Sistema dei Pagamenti (arco temporale massimo 6.30-20.00);
 - Omissis;
 - Omissis;
 - Omissis.
- Omissis
- Personale addetto al Centro Sportivo.

- Omissis -

Norma transitoria

Fino alla migrazione dell'utenza italiana sulla SSP di TARGET2 i turni sono disposti anche per il personale preposto alla gestione del tavolo operativo BI-REL/TARGET.

Art.22

Reperibilità

1. Il personale per il quale sia stabilito con formale comunicazione della Direzione del Servizio o della Filiale di appartenenza un obbligo di pronta reperibilità è tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonché, in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.

2. Omissis

3. In caso di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilità il dipendente ha titolo per le prestazioni effettivamente rese:

- ad una maggiorazione del 50% del compenso di cui all'art. 111, lett. 1) in caso di interventi in orario diurno effettuati in giornate lavorative o feriali non lavorative;
- al compenso orario di cui all'art. 109, in caso di interventi in ore notturne ovvero in festività infrasettimanali;
- alla maggiorazione dello stipendio di cui all'art. 110, 2° comma e allo specifico regime di riposi previsto dall'art. 23, in caso di interventi nel giorno di riposo settimanale.

4. In caso di effettuazione di interventi sul posto di lavoro, fermo restando il trattamento di cui al comma 3, il dipendente ha titolo:

- agli emolumenti di cui agli artt. 109 e 110, 2° comma comunque nella misura minima di un'ora, anche per le prestazioni di durata inferiore;
- al rimborso delle spese di spostamento (spese documentate di taxi ovvero, in caso di utilizzo del mezzo proprio, indennità chilometrica secondo i criteri stabiliti dall'art. 119).

5. Qualora gli interventi abbiano luogo nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha altresì titolo ad un riposo, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata, di durata pari a quella degli interventi effettuati e, in caso di intervento sul posto di lavoro, dei connessi spostamenti.

Nota all'art. 22

1. L'istituto della reperibilità trova applicazione, in considerazione delle specifiche esigenze operative di tali Servizi, presso:

- (omissis)
- (omissis)
- (omissis)
- Servizio Segreteria Particolare: personale di grado superiore;
- (omissis)

- Servizio Segretariato: personale di grado superiore ed elementi della carriera direttiva addetti alla Divisione Misure di Sicurezza;
- (omissis)
- (omissis)
- (omissis)
- Servizi Sistema dei Pagamenti, Politica Monetaria e del Cambio, Segreteria Particolare e Segretariato, per il personale strettamente necessario coinvolto per emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo;
- personale preposto alla gestione dei tavoli operativi della SSP e nazionale.

2 (omissis)

Norma transitoria

Fino alla migrazione dell'utenza italiana sulla SSP di TARGET2 la reperibilità potrà essere disposta, in via sperimentale, anche per il personale preposto alla gestione del tavolo operativo BI-REL/TARGET.

Dichiarazione a verbale

Per le emergenze riguardanti i sistemi informatici e le procedure in ambito europeo l'Amministrazione dichiara che:

- nelle giornate festive, lavorative per il sistema TARGET, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Sistema dei Pagamenti, Politica Monetaria e del Cambio, Segreteria Particolare e Segretariato;
- nella giornata del 29 giugno, sarà disposta la reperibilità per i Servizi Politica Monetaria e del Cambio, Segreteria Particolare e Segretariato;
- nelle giornate festive anche per il sistema TARGET e durante i fine settimana, sarà disposta la reperibilità per il Servizio Segreteria Particolare.

Per il personale dei tavoli operativi della SSP e nazionale (BI-REL/TARGET fino alla migrazione dell'utenza italiana sulla SSP di TARGET2) l'Amministrazione dichiara che la reperibilità verrà disposta sia dal lunedì al venerdì - nell'arco orario durante il quale la SSP non è operativa - sia nel fine settimana e nelle giornate festive anche per il sistema TARGET.

Le parti convengono che nell'ambito della trattativa 2006-2009 procederanno, sulla base delle risultanze della prima esperienza applicativa, ad una verifica della disciplina in tema di interventi in remoto del personale in reperibilità.

Legge 104/1992

Le parti convengono che, con effetto dal 1° gennaio 2001, i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 104/1992 non concorrono a determinare la riduzione del congedo ordinario e del congedo straordinario per festività soppresse e riduzione dell'orario di lavoro.

Convengono altresì che ai fini della liquidazione del premio di presenza, a far tempo da quello erogato nell'aprile 2002, non si tenga conto delle assenze effettuate ai sensi dell'art. 33, comma 3, della citata legge.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che entro il mese di settembre 2006 procederà a:

- ricalcolare i giorni di congedo ordinario e di congedo straordinario per festività sopresse e riduzione dell'orario di lavoro;
- erogare il premio di presenza ricalcolato in conformità a quanto sopra stabilito.

PROFILI ECONOMICI

Le parti convengono i seguenti interventi economici.

Adeguamenti tabellari

Gli importi delle tabelle relative allo stipendio, nonché alle indennità e agli speciali compensi stabiliti in cifra fissa, sono adeguati come segue:

- nella misura dell' 1,6% con decorrenza 1.1.2005, a titolo d'inflazione programmata per l'anno 2005;
- nella misura del 3,12% con decorrenza 1.1.2006, per effetto dei seguenti incrementi:
 - 1,7% a titolo d'inflazione programmata per l'anno 2006;
 - 1% a definizione degli accordi per il quadriennio 2002-2005;
 - 0.39% a titolo di differenziale tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per il biennio 2004-2005.

I nuovi importi verranno liquidati entro il mese di giugno 2006, con contestuale riconoscimento degli arretrati.

Incremento di efficienza aziendale per l'anno 2005

La misura dell'incremento di efficienza aziendale per l'anno 2005 - determinato sulla base della variazione della produttività aziendale dell'anno 2004 rispetto all'anno precedente - è pari all'1,80% del monte salari 2004, esclusi i trattamenti per missioni e trasferimenti. L'incremento viene così ripartito:

- 1,6% a titolo di *una tantum* per l'anno 2005. A tal fine, entro il prossimo mese di giugno, verrà erogata al personale in servizio nell'anno 2005 una somma pari a 12,27% dello stipendio annuo lordo secondo le tabelle economiche dell'anno 2005 - adeguate sulla base dei presenti accordi - e sulla base della posizione organico-retributiva ricoperta da ciascun dipendente alla data dell' 1.1.2005; per il personale assunto nel corso del 2005, detta somma è calcolata sulla base della posizione rivestita all'atto dell'assunzione.

In caso di assunzione ovvero di cessazione in corso d'anno l'importo dovuto è riproporzionato in relazione al servizio prestato nell'anno 2005.

La somma *una tantum* corrisposta a titolo di incremento di efficienza aziendale non è utile ai fini del trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28.4.1993 (pensione a carico della Banca e indennità di fine rapporto-I.F.R.) né per il calcolo dell'I.F.R. nei confronti dei dipendenti assunti successivamente al 27.4.1993 che non abbiano aderito al Fondo pensione complementare. Tale somma è inclusa nella retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto (di seguito T.F.R.) per gli iscritti al Fondo pensione complementare;

- 0,2% a titolo di contribuzione aggiuntiva di solidarietà al Fondo pensione complementare per l'anno 2005, da erogare secondo le modalità specificate nel paragrafo "profili previdenziali" del presente accordo.

✧

✧

✧

Gli adeguamenti tabellari e *l'una tantum* per l'anno 2005 definiti nel presente accordo determinano un ricalcolo della retribuzione utile ai fini del T.F.R. e quindi un aumento del T.F.R. e del contributo a carico della Banca al Fondo pensione complementare nel periodo considerato.

La somma derivante da tale aumento verrà corrisposta direttamente ai dipendenti già iscritti al Fondo pensione complementare cessati dal servizio successivamente al 1 ° gennaio 2005, la cui posizione nel Fondo risulti chiusa alla data di liquidazione della somma stessa.

Incremento di efficienza aziendale per l'anno 2006

Le parti si incontreranno nel mese di giugno 2006 per la definizione dell'incremento di efficienza aziendale per l'anno 2006, determinato sulla base della variazione della produttività aziendale dell'anno 2005 rispetto all'anno precedente.

Compenso forfettario cantiere

Ai dipendenti del Nucleo Ingegneria e Direzione Lavori del CO.N.I.F. è riconosciuto un compenso forfettario annuo commisurato ai giorni di presenza nel cantiere dal lunedì al venerdì, secondo le seguenti misure:

	Personale di grado superiore	Funzionari
Da 71 a 119 giorni	€ 760,00	€ 570,00
Da 120 a 179 giorni	€ 1.200,00	€ 900,00
Oltre 179 giorni	€ 1.680,00	€ 1.260,00

Il compenso spetta a partire dal 2003 e fino alla chiusura del cantiere. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 il compenso verrà liquidato entro il mese di luglio 2006.

Per il periodo successivo il compenso verrà liquidato entro tre mesi dalla comunicazione di avvenuta chiusura del cantiere da parte del CO.N.I.F..

Trattamento spettante al personale inviato in missione

Fermi restando gli istituti normativi ed economici che regolano il trattamento di missione (ad es. scelta dei mezzi di trasporto, massimale individuale di spesa per l'alloggio, opzione per il trattamento a diaria intera nei casi previsti, etc.), le parti, a modifica della vigente disciplina, convengono che gli oneri relativi alle spese di viaggio con mezzi di linea e alle spese di alloggio per missioni saranno sostenuti direttamente dalla Banca. Tale modifica entrerà in vigore allorché diverrà operativo un sistema di gestione centralizzata dei servizi di "business travel" (acquisto di biglietti di viaggio e di servizi alberghieri), attivato dalla Banca sulla base di un'apposita convenzione da stipulare in esito all'espletamento di una procedura di gara per la selezione del fornitore del servizio sulla base delle migliori condizioni di qualità /prezzo.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che, ai fini dell'espletamento della gara, l'individuazione di adeguati livelli di servizio, inclusa l'ampiezza, la flessibilità (anche in relazione al cambio di orario c/o di vettore nei casi di necessità) e l'economicità dei servizi previsti, avverrà anche sulla base degli approfondimenti che saranno condotti con le strutture della Banca maggiormente interessate.

L'Amministrazione dichiara altresì che provvederà a verificare nel tempo i servizi offerti dal fornitore prescelto. I risultati di tale verifica verranno portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

Trasloco masserizie

Le parti convengono che sulla base dell'esperienza applicativa del servizio di "business travel", sarà esaminata la possibilità di introdurre un analogo sistema, basato su una pluralità di convenzioni, per le spese di trasporto delle masserizie.

PROFILI PREVIDENZIALI

Fondo pensione complementare

In tema di finanziamento del Fondo, a definizione del periodo 2004-2007, le parti concordano di fissare come segue la misura del contributo a carico della Banca:

- anno 2004: 3,9% della retribuzione utile per il T.F.R., compreso l' 1% già riconosciuto a titolo di contributo straordinario una tantum con l'accordo del 6 ottobre 2004;
- anno 2005: 3,9% della retribuzione utile per il T.F.R.;
- anno 2006: 3,9% della retribuzione utile per il T.F.R..

Gli incrementi derivanti dalle nuove misure saranno calcolati sulla retribuzione utile per il T.F.R. effettivamente erogata in ciascuno degli anni di riferimento, tenendo conto degli aumenti tabellari e della somma una tantum a titolo di efficienza aziendale per l'anno 2005, e saranno versati in favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo per la parte spettantegli;

- dall'anno 2007: 4,2% della retribuzione utile per il T.F.R..

Per l'anno 2005, sarà inoltre versata una contribuzione aggiuntiva di solidarietà, ragguagliata all'1,64% della retribuzione utile per il T.F.R. già effettivamente erogata nell'anno 2005 in favore di ciascun dipendente iscritto al Fondo per il 2005. Tale contribuzione - corrispondente, nel suo complesso, allo 0,2% del monte salari 2004, esclusi i trattamenti per missioni e trasferimenti - è finanziata a valere sull'incremento di efficienza aziendale per l'anno 2005.

Le somme derivanti dall'incremento della contribuzione a carico della Banca (anni 2004, 2005 e rateo 2006) nonché dalla contribuzione aggiuntiva di solidarietà per l'anno 2005 saranno versate al Fondo unitamente alla contribuzione ordinaria entro il mese di luglio 2006 ovvero successivamente per coloro che si iscrivano a partire da tale mese con effetto retroattivo.

Le parti, nell'ambito delle complessive disponibilità economiche relative al quadriennio 2006-2009, individueranno risorse volte ad assicurare per gli anni 2006 e 2007 una contribuzione aggiuntiva al Fondo ragguagliata all' 1,64% della retribuzione utile per il T.F.R. effettivamente erogata nell'anno precedente. Tale previsione in assenza di diversa pattuizione troverà applicazione anche per gli anni 2008 e 2009 e sempre a valere sulle complessive disponibilità economiche relative al quadriennio 2006-2009.

* * *

Ai dipendenti già iscritti al Fondo pensione complementare cessati dal servizio successivamente al 1 ° gennaio 2004 la somma derivante dalle nuove misure del contributo a carico della Banca stabilite dal presente accordo nonché dalla contribuzione aggiuntiva di solidarietà per l'anno 2005 e relativa al pregresso periodo di attività di servizio fino alla data di chiusura della posizione del Fondo, verrà corrisposta direttamente.

Le parti - anche al fine di adeguare la disciplina del Fondo alla riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. 252/OS - riprenderanno il confronto negoziale sul Fondo pensione complementare; in tale ambito verrà, tra l'altro, affrontato il tema della misura minima del contributo a carico del dipendente.

Contributo annuo per spese sanitarie

A decorrere dall'anno 2006 il contributo annuo per spese sanitarie è pari a:

- € 386,00 netti per i pensionati diretti e per i titolari dei trattamenti di inabilità previsti per gli iscritti al Fondo pensione complementare;
- € 193,00 netti per i pensionati indiretti e di reversibilità e per i titolari dei trattamenti previsti in caso di morte degli iscritti al Fondo pensione complementare.

Il conguaglio rispetto all'importo già erogato nel gennaio scorso verrà corrisposto contestualmente alla liquidazione dei trattamenti relativi al mese di giugno 2006 nei confronti delle posizioni in essere nello stesso mese.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che nel rinnovo contrattuale 2006-2009 saranno valutati ulteriori interventi in favore del personale in quiescenza.

RELAZIONI SINDACALI

Nel corso del mese di giugno 2006 il Direttorio incontrerà le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo per illustrare linee ed obiettivi strategici dell'azione della Banca in campo istituzionale e organizzativo.

Dopo la firma del presente accordo, l'Amministrazione attiverà, nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, l'informativa di cui all'art. 2, comma 11, delle Intese in tema di Relazioni Sindacali sul riassetto organizzativo della funzione Sistema dei Pagamenti.

‡ ‡ ‡

Nell'autunno 2006 l'Amministrazione fornirà alle Organizzazioni Sindacali firmatarie un aggiornamento sui piani elaborati per l'utilizzo degli immobili ad uso funzionale in Roma.

‡ ‡ ‡

Nell'autunno del 2006 l'Amministrazione attiverà, nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo, l'informativa di cui all'art. 2, comma 11, delle Intese in tema di Relazioni Sindacali sul riassetto organizzativo del Servizio Attività Immobiliari.

ALTRE INTESE

Testi contrattuali

Le parti, al fine di rendere disponibile a tutti i dipendenti un testo contenente l'intera disciplina del rapporto di impiego, definiranno entro il mese di ottobre 2006 un testo unico aggiornato degli accordi negoziali vigenti.

I nuovi articolati, una volta sottoscritti, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Superiore per la successiva emanazione di una edizione aggiornata del Regolamento del Personale.

Le parti valuteranno, nell'ambito della trattativa per il quadriennio 2006-2009, la possibilità di introdurre semplificazioni nel testo degli articolati, secondo modalità, criteri e contenuti da individuare nella trattativa stessa.

Bacheca elettronica. Accesso selettivo ad Intranet

Nell'ambito della trattativa 2006-2009 le parti definiranno termini, modalità e condizioni per l'attivazione, in ambiente Intranet, in favore delle strutture sindacali centrali:

- di una bacheca sindacale elettronica per le finalità previste dall'art. 25 dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 7 della "Convenzione per i diritti sindacali";
- di un accesso, in sola lettura, alle applicazioni "consultazione normativa", "situazione del personale", "elenco telefonico" e "rassegna stampa".

L'attivazione di tali funzionalità sarà in ogni caso subordinata alla definizione di un disciplinare volto a regolare condizioni, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché i profili di sicurezza informatica.

Centro Donato Menichella

Le parti convengono che le misure logistiche e i trattamenti connessi all'utilizzo di dipendenti presso il Centro Donato Menichella previsti dalle intese del 26 giugno 2002 (Parti I, II e III) sono confermati, senza soluzione di continuità, fino al 31.12.2007; tali previsioni continueranno

a trovare applicazione fino alla sottoscrizione degli accordi per il quadriennio 2006-2009 ove questa dovesse avvenire in data successiva al 31.12.2007.

L'erogazione dei trattamenti spettanti dall' 1.1.2006 per effetto della conferma di cui sopra avrà luogo entro il mese di luglio 2006.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che la disciplina di cui alla citata Parte III, già prevista per lo spostamento del Servizio Attività Immobiliari, è estesa allo spostamento presso il "Centro" dell'unità preposta alla gestione della SSP di TARGET 2.

In relazione all'insediamento dell'unità preposta alla gestione della SSP di TARGET 2 presso il Centro Donato Menichella, l'Amministrazione dichiara che:

- l'insediamento avverrà nell'autunno 2006;

- in tema di collegamenti:

- saranno assunti contatti con il gestore della linea del servizio pubblico di trasporto urbano che serve il "Centro" al fine di conseguire in tempo utile estensioni rispondenti alle esigenze del personale operante su turni. Inoltre, sulla base delle esigenze preventivamente rilevate, sarà attivato in via sperimentale un servizio di navetta da via Nazionale al "Centro", con partenza in tempo utile per l'inizio del primo turno di lavoro e, ove non sia possibile avvalersi del servizio pubblico di trasporto, dal "Centro" alla stazione di Anagnina in coincidenza con la fine dell'ultimo turno di lavoro;
- sarà ampliato il numero dei posti riservati nei parcheggi per il personale operante su turni.

Dei risultati di tali iniziative verranno informate le competenti Rappresentanze locali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.



In relazione all'esigenza prospettata dall'Amministrazione di un diverso assetto logistico del Servizio Sistema dei Pagamenti, le Organizzazioni Sindacali, in linea con quanto avvenuto in analoghe precedenti circostanze, sono disponibili ad avviare sollecitamente il relativo negoziato, al di fuori e indipendentemente dalla trattativa per il quadriennio 2006-2009.

Ticket Restaurant

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione dichiara che il valore del *ticket restaurant* sarà aumentato a € 9,40 a far tempo dal 1 ° giugno 2006.

Clausole finali

Le parti si danno atto che restano confermate la disciplina del trattamento normativo ed economico del personale della Banca nonché le Intese in tema di Relazioni Sindacali e Regole di Contrattazione non modificate o integrate dal presente accordo. Tutte le dichiarazioni a verbale contenute nelle predette intese si intendono confermate in quanto compatibili.

Le parti convengono che la sottoscrizione di future intese negoziali modificative, integrative o comunque attinenti al contenuto dei presenti accordi presuppone la sottoscrizione degli accordi stessi.

Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio Superiore. Restano in ogni caso ferme le diverse decorrenze previste da singole norme c/o dagli allegati alle norme stesse.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA FISAC-CGIL